



CONTRATTO DI PRESTAZIONI PER ANALISI E PROVE

TRA

Il Dipartimento di Biotecnologie presso l'Università degli Studi di Verona (d'ora innanzi Dipartimento) con sede legale in Via dell'Artigliere 8 – 37129 Verona e sede operativa in Strada Le Grazie n. 15 – 37134 Verona, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona della Prof.ssa Antonella Furini in qualità di Direttrice del Dipartimento di Biotecnologie autorizzata alla stipula del presente atto

E

La Società Envitec Biogas s.r.l. (d'ora innanzi chiamata Parte Committente) con sede legale in Verona, via Jean Monnet 17, C.F. e P.Iva 04002660233 in persona del legale rappresentante Sig. /Dott. _____;

PREMESSO CHE

- il presente Contratto è regolato dal “Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi” (D.R. n. 924 del 31/05/2017) e si riferisce alle tipologie previste all'art. 3 co. 3 lett. b): Contratto di assistenza tecnico-scientifica, Contratto per prestazioni didattiche, Altri contratti di servizio, Contratto di attività di formazione e/o aggiornamento professionale, Prestazioni per analisi e prove;
- il presente Contratto è inoltre regolato dal “Regolamento per l'incentivazione delle attività di ricerca in progetti competitivi e nel conto terzi” (D.R. n. 954 del 31/05/2017);
- esistono presso il Dipartimento le competenze specifiche e le strutture più adeguate per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
- l'attività oggetto del presente Contratto non dovrà comportare, per il personale accademico coinvolto, alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo;
- detta Attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali dell'Università;
- il Programma della Ricerca previsto nel presente Contratto è compatibile con gli incentivi fiscali previsti dalla normativa in vigore;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Parte Committente affida al Dipartimento, che accetta, l'esecuzione di Prestazioni per analisi e prove concernente/in materia di analisi per la ricerca di sostanze inibenti in matrici organici per la produzione di biogas, di seguito nominata Attività.

ART. 2 RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

1. Il Dipartimento designa il Dott. Andreolli Marco quale Responsabile Scientifico della esecuzione dell'Attività.
2. La Parte Committente designa quale proprio Referente per ogni questione inerente alla esecuzione del Contratto il Sig./Dott. _____
3. L'eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico dell'Attività da parte del Dipartimento dovrà essere approvata dalla Parte Committente, mentre la sostituzione del Referente di Parte Committente potrà avvenire su semplice designazione della stessa Parte Committente da comunicare al Dipartimento per iscritto.

ART. 3 TEMPI, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte del Dipartimento e della Parte Committente e terminerà in data **31.12.2024**.
2. Previo comune accordo delle parti, il Contratto potrà essere rinnovato sulla base di un atto scritto approvato dai rispettivi organi competenti.
3. Al termine del lavoro il Dipartimento consegnerà alla Parte Committente una relazione intermedia e/o finale.
4. L'Attività oggetto del presente Contratto, sarà svolta presso il Dipartimento di Biotecnologie con sede amministrativa in Strada Le Grazie 15, 37134 Verona.

ART. 4 CORRISPETTIVO DELL'ATTIVITA'

1. La Parte Committente si impegna a versare al Dipartimento, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dell'Attività oggetto del presente Contratto la somma di € **3100**, + IVA. Tale somma è da intendersi come costo per l'Attività comprensiva di tutte le spese che il Dipartimento dovrà sostenere per la sua esecuzione.



2. Tutto o parte del contributo potrà essere destinato ed utilizzato al finanziamento di Borse di Ricerca che si dovessero attivare secondo le procedure contemplate dall'Università degli Studi di Verona.

ART. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. La Parte Committente corrisponderà al Dipartimento la somma di cui al precedente art. 4, con le seguenti modalità:
 - Il 40 % dell'ammontare totale del Contratto al momento della sottoscrizione;
 - Il 40 % dell'ammontare totale del Contratto al **01.06.2024**;
 - Il restante 20 % alla chiusura del contratto.
- Il Dipartimento procederà con l'emissione di apposito avviso di fatturazione e di bollettino di pagamento PagoPA; rilascerà regolare fattura a pagamento ricevuto. Il pagamento dovrà essere eseguito attraverso il sistema PagoPA mediante circuito bancario e/o gli altri canali di pagamento abilitati.

ART. 6 SEGRETEZZA

Da parte solo del Dipartimento

1. Il Dipartimento, nella persona del Responsabile Scientifico e dei suoi collaboratori è tenuto ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalla Parte Committente per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l'oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30). Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell'esecuzione dell'Attività oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall'altra Parte.
2. Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi dell'Attività. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti



- esterni allo staff dell'Attività che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate).
- 3 In particolare sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all'altra o identificate per iscritto come "riservate", che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la consulenza, lo sviluppo, le attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull'organizzazione degli stessi e così via.
 - 4 In particolare, nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l'uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:
 - di pubblico dominio;
 - diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;
 - rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
 - note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Contratto e in assenza di vincoli di riservatezza;
 - sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.
 - 5 Ciascuna Parte è obbligata a restituire all'altra e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall'altra Parte.
 - 6 Le Parti sono Responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

ART. 7

UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

1. La Parte Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'Attività oggetto del presente Contratto, fermo restando che, salvo specifici



accordi scritti tra le Parti, è escluso l'utilizzo del nome e dei segni distintivi dell'Università o del Dipartimento per scopi pubblicitari.

2. Il Dipartimento potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per uso interno, detti risultati. Questo non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.
3. Tale autorizzazione, inoltre, potrà essere rilasciata previa trasmissione, da parte del Dipartimento, in via riservata al Committente, di una bozza di pubblicazione e/o di presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi. Il Committente avrà facoltà di comunicare per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.
4. Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Dipartimento potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza di pubblicazione e/o di presentazione.
5. Il Dipartimento si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.

Art. 8

RESPONSABILITÀ CIVILE E ACCESSO A LOCALI E STRUMENTAZIONI

1. Le parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità per danni subiti a causa dell'esecuzione della Ricerca dal rispettivo personale o da terzi.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alla normativa sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione dell'Attività oggetto del presente Contratto.
3. Il Dipartimento consente al personale della Parte Committente, incaricato del coordinamento della Ricerca oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento della Ricerca medesima.
4. *(Eventuale)* Per le stesse finalità sarà consentito al personale del Dipartimento incaricato dell'esecuzione della Ricerca in questione, l'accesso alle sedi della Parte Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, il Dipartimento è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni della Parte Committente.



5. (Eventuale) Qualora l'Attività oggetto del presente Contratto dovesse richiedere l'utilizzo di attrezzature di proprietà della Parte Committente, queste saranno concesse in uso al Dipartimento per la durata del presente Contratto nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dell'Attività medesima.

ART. 9 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

1. Le Parti possono recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere tramite posta elettronica e con preavviso di almeno 15 giorni.
2. Nel caso di recesso della Parte Committente, questa rimborserà al Dipartimento le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al Contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e verserà una somma a titolo di indennizzo pari al 10% *(o percentuale da definire tra le parti)* dell'importo totale del contratto.

ART. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti si riservano di risolvere il Contratto nel caso di inadempimento in relazione alle obbligazioni di cui agli artt. 4 ("Corrispettivo dell'Attività"), 6 ("Segretezza"), 7 ("Utilizzazione E Pubblicazione Dei Risultati") del presente Contratto.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 2003, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate sui diritti sanciti sul fatto e, per quanto di ragione, acconsentire espressamente a che i "dati personali" forniti da ciascuna, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Contratto stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.



ART. 12 CONTROVERSIE

1. Il presente Contratto si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente Contratto.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

ART. 13 VARIAZIONI E DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. La Parte Committente si impegna a notificare al Dipartimento ogni variazione del legale rappresentante e le eventuali modifiche all'assetto societario quali fusioni, scissioni, incorporazioni di società, trasformazione o modificazione della ragione sociale della ditta.
2. La Parte Committente, sentito il Dipartimento, avrà diritto di cedere il presente Contratto in caso di cessione di un ramo di azienda interessato dal progetto ovvero di perfezionamento di qualsivoglia operazione di scissione o joint venture che inerisca al ramo di azienda interessato.
3. Ogni Parte, in qualsiasi momento prima della scadenza del Contratto, può proporre all'altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del rapporto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati della Ricerca nel frattempo conseguiti.
4. Ogni modifica al Contratto o la proroga dello stesso necessitano della forma scritta.

ART. 14 ONERI FISCALI

1. Il presente Contratto è soggetto a imposta di bollo le cui spese sono a carico della parte committente. È prevista l'imposta di registrazione solo in caso d'uso ai sensi



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

dell'art. 5, Il comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Allegato A): ALLEGATO TECNICO

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

La Direttrice del Dipartimento di Biotecnologie

Prof.ssa Antonella Furini

Envitec Biogas

Il Legale Rappresentante

Il Coordinatore Scientifico del Progetto

Dott. Marco Andreoli

Verona, lì _____